

Roma, 4 agosto 2016

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, espletata l'attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

Il Sig. ARPAIA Claudio, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società VIGOR LAMEZIA S.R.L.,

Il Sig. ASCARI Eugenio, all'epoca dei fatti Agente di calciatori,

Il Sig. BAGNOLI Andrea, all'epoca dai fatti Procuratore sportivo e Dirigente di fatto della società A.C. TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO S.R.L.,

Il Sig. BELLINI Felice, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., operante nell'ambito della società VIGOR LAMEZIA S.R.L.,

Il Sig. CARLUCCIO Massimiliano soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., formalmente tesserato per altra società sportiva ma, all'epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore "di fatto" della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.,

Il Sig. CASAPULLA Salvatore, all'epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.,

Il Sig. CIANCIOLO Giuseppe, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo dell'U.S. POGGIBONSI S.R.L.,

Il Sig. CIARDI Daniele, soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., all'epoca dei fatti operante quale magazziniere della società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.,

Il Sig. D'EBOLI Cosimo, all'epoca dei fatti Direttore Generale della PAGANESE CALCIO 1926 Srl,

Il Sig. DI CHIO Marco, all'epoca dei fatti Allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato,

Il Sig. DI LAURO Fabio, all'epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore tecnico della FIGC,

Il Sig. DI NICOLA Ercole, all'epoca dei fatti Responsabile dell'area tecnica, tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.,

Il Sig. FALASCO Nicola, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per l'U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L.,

Il Sig. FALCONIERI VITO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SANTARCANGELO CALCIO s.r.l.,

Il Sig. FAVIA Adriano, all'epoca dei fatti, soggetto che ha svolto attività nell'interesse della Società A.S. Martina 1947 Srl ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, del CGS,

Il Sig. GRILLO Simone, all'epoca dei fatti Agente di calciatori o, comunque, soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, del CGS,

Il Sig. MAGLIA Fabrizio, all'epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la società VIGOR LAMEZIA S.R.L.,

Il Sig. MATTEINI Davide, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA,

Il Sig. MUSCHIO-SCHIAVONE Donato Antonio, all'epoca dei fatti Presidente Onorario della AS Martina 1947 S.R.L.,

Il Sig. NARDI Michele, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.,

Il Sig. PERPIGNANO Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.,

Il Sig. ROMEO Alessandro, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per l'U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L.,

Il Sig. SOLAZZO Marcello, all'epoca dei fatti calciatore svincolato,

Il Sig. SOLIDORO Massimiliano, all'epoca dei fatti collaboratore tecnico del SAVONA FBC S.R.L.,

Il Sig. ULIZIO Mauro, all'epoca dei fatti, soggetto ex art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L (socio occulto e direttore di fatto),

la società **A.C. TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO S.R.L.**,

la società **A.S. MARTINA FRANCA 1947 S.R.L.**,

la società **AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.**,

la società **L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.**

la società **PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.**,

la società **SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.**,

la società **SAVONA FBC S.R.L.**,

la società **SSDARL VIGONTINA SAN PAOLO F.C.**, già **SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO F.C.** già **SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA**,

la società **U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L.**,

la società **U.S. POGGIBONSI S.R.L.**,

la società **VIGOR LAMEZIA S.R.L.**

per rispondere:

1) GARA MARTINA - PAGANESE del 20/12/2014 - s.s. 2014/2015 - Campionato di Lega Pro Girone C - risultato finale 2 - 0.

- **DI NICOLA Ercole**, all'epoca dei fatti Responsabile dell'area tecnica, tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., **D'EBOLI Cosimo**, all'epoca dei fatti Direttore Generale della PAGANESE CALCIO 1926 Srl, **FAVIA Adriano**, all'epoca dei fatti, soggetto che ha svolto attività nell'interesse della Società A.S. Martina 1947 Srl ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, del CGS, **MUSCHIO-SCHIAVONE Donato Antonio**, all'epoca dei fatti Presidente Onorario della AS Martina 1947 srl; in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara **MARTINA - PAGANESE del 20-12-14**, in concorso tra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati anche nell'ambito dei procedimenti 859pf14-15 e 859**bi**spf14-15 per quanto riguarda il solo DI NICOLA.

- La società **A.S. MARTINA 1947 Srl**:

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a MUSCHIO-SCHIAVONE Donato Antonio e FAVIA Adriano.

- La società **PAGANESE CALCIO 1926 Srl**:

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a D'EBOLI Cosimo.

- la società **L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.**:

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA, con riferimento alla violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S.. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato, anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859**bis**pf14-15, 859pf14-15 e 1048pf14-15.

2) GARA TUTTOCUOIO - GUBBIO del 29/03/2015 - s.s. 2014/2015 - Campionato di Lega Pro Girone C - risultato finale 1 - 0.

- **DI NICOLA Ercole**, all'epoca dei fatti Responsabile dell'area tecnica, tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.; **SOLIDORO Massimiliano**, all'epoca dei fatti

collaboratore tecnico del SAVONA FBC S.R.L.; in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara TUTTOCUOIO - GUBBIO del 29.03.2015, in concorso fra loro con altro soggetto non tesserato, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi rivolti allo scopo sopra indicato.

- **BAGNOLI Andrea**, all'epoca dai fatti Procuratore sportivo e Dirigente di fatto della società A.C. TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO S.R.L., in ordine alla violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara TUTTOCUOIO - GUBBIO del 29.03.2015;

- la società **L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.:**

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole;

- la società **SAVONA FBC S.R.L.:**

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Massimiliano SOLIDORO.

- la società **A.C. TUTTOCUOIO 1957 SAN MINIATO S.R.L.:**

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Andrea BAGNOLI, ex art. 1 *bis*, comma 5, C.G.S. con riferimento alla violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S..

3) GARA PISTOIESE – L'AQUILA del 12/04/2015 - s.s. 2014/2015 - Campionato Lega Pro Girone B - risultato finale 3 - 1.

- **DI NICOLA Ercole**, all'epoca dei fatti Responsabile dell'area tecnica, tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.; **ASCARI Eugenio**, all'epoca dei fatti Agente di calciatori; **MATTEINI Davide**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA; **ROMEO Alessandro**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per l'U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L.; **GRILLO Simone**, all'epoca dei fatti Agente di calciatori o, comunque, soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, del CGS; in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara PISTOIESE – L'AQUILA del 12.04.2015, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi rivolti allo scopo sopra indicato.

In particolare, DI NICOLA per aver proposto, per il tramite di ASCARI e MATTEINI, al fine di ottenere la vittoria dell'AQUILA, l'alterazione della gara a ROMEO, calciatore della PISTOIESE in scadenza di contratto, dietro promessa di un ingaggio con L'AQUILA per la stagione sportiva

successiva; accordo poi non raggiunto nonostante l'intervento di GRILLO, procuratore del ROMEO, a seguito delle richieste da questi formulate per conto del suo rappresentato.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati (con riferimento anche ai procedimenti 859pf14-15, 859bispf14-15, 1048pf14/15) per DI NICOLA, ASCARI e MATTEINI.

- **CIANCIOLO Giuseppe**, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo dell'U.S. POGGIBONSI S.R.L., violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara PISTOIESE – L'AQUILA del 12.04.2015, proposto a DI NICOLA l'alterazione dello svolgimento e del risultato della gara suddetta in favore della PISTOIESE dietro compenso in denaro; accordo poi non raggiunto stante la richiesta del DI NICOLA di raddoppiare la somma offerta.

- **FALASCO Nicola**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per l'U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L., violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S., perché, venuto a conoscenza dell'intendimento di alterare lo svolgimento e il risultato della gara, ometteva di darne immediata notizia alla Procura Federale della FIGC;

- **GRILLO Simone**, all'epoca dei fatti Agente di calciatori o, comunque, soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, del CGS, violazione dell'art. 1, comma 3, del C.G.S. perché, regolarmente convocato dalla Procura Federale per essere audito, non si presentava senza addurre giustificazione alcuna.

- la società **L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (con riferimento anche ai procedimenti 859pf14-15, 859bispf14-15, 1048pf14/15);

- la società **U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati ROMEO e FALASCO;

- la società **U.S. POGGIBONSI S.R.L.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine all'addebito contestato al proprio tesserato CIANCIOLO;

- la società **SSDARL VIGONTINA SAN PAOLO F.C.**, già **SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO F.C.** già **SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MATTEINI. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (in riferimento al procedimento 1048pf14-15).

4) GARA GUBBIO – SANTARCANGELO del 19/04/15 – s.s. 2014/2015 –

Campionato Lega Pro Girone B

- **CARLUCCIO Massimiliano**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, C.G.S. all'interno e/o nell'interesse della società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. (socio occulto e dirigente "di fatto") e, comunque, rilevante per l'ordinamento federale; **SOLAZZO Marcello**, all'epoca dei fatti calciatore svincolato; **FALCONIERI Vito** e **NARDI Michele** all'epoca dei fatti calciatori del Santarcangelo Calcio s.r.l., per la violazione dell'art. 7, comma 1, 2 e 5, del C.G.S., per avere tutti, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere, riuscendoci, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Gubbio – Santarcangelo del 19/04/2015, valevole per il Campionato Nazionale Lega Pro Gir. B stagione sportiva 2014-15, in modo tale che la stessa terminasse con il risultato di parità, allo scopo di assicurare ad ambedue le squadre un vantaggio in classifica, trovandosi entrambe coinvolte nella lotta per non retrocedere di categoria; e, per quanto attiene alla posizione di Carluccio Massimiliano, di consentire a quest'ultimo di effettuare una scommessa sicura sull'esito alterato dell'incontro.

Con l'aggravante, per tutti, di cui al comma 6 dell'art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, ad esclusione del solo Nardi Michele, anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame e trattazione sempre nell'ambito del presente procedimento disciplinare; nonché per Carluccio e Solazzo, in quello n. 859pf14-15;

- **CARLUCCIO Massimiliano**, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S. all'interno e/o nell'interesse della società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. (socio occulto e dirigente "di fatto") e, comunque, rilevante per l'Ordinamento federale, per la violazione dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., per avere scommesso sulla gara Gubbio – Santarcangelo del 19/04/2015 e così, per aver contravvenuto al divieto fatto a tutti i soggetti dell'Ordinamento federale, appartenenti al settore professionistico, di effettuare scommesse aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.G.C.; nonché, anche, per aver contravvenuto all'ulteriore divieto di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse;

- **ULIZIO Mauro**, all'epoca dei fatti soggetto, *ex art.* 1 *bis*, comma 5, del C.G.S. che svolgeva attività all'interno e/o nell'interesse della società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. (socio occulto e direttore "di fatto") e, comunque, rilevante per l'Ordinamento federale, per la violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura

Federale riguardo al fatto di essere venuto a conoscenza della “combine” riguardante la gara Gubbio – Santarcangelo del 19/04/2015;

- **CIARDI Daniele**, all’epoca dei fatti soggetto *ex art. 1 bis*, comma 5, del C.G.S. che svolgeva attività all’interno e/o nell’interesse della società Santarcangelo Calcio s.r.l. (magazziniere) e, comunque, rilevante per l’Ordinamento federale, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, di essere venuto a conoscenza della “combine” riguardante la gara Gubbio – Santarcangelo del 19/04/2015; nonché, anche, per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per aver violato il divieto di agevolare scommesse di altri (scommettitori stranieri) con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse;

- **DI LAURO Fabio**, all’epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore tecnico della FIGC per la violazione dell’art. 7 comma 7 del C.G.S. per aver violato il dovere di informare senza indugio la procura federale di essere venuto a conoscenza della “combine” riguardante la gara Gubbio – Santarcangelo del 19/04/15, nonché, anche, per la violazione dell’art. 6 comma 1 del C.G.S. per aver violato il divieto di agevolare scommesse di altri (scommettitori stranieri) con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse;

- **DI NICOLA Ercole**, all’epoca dei fatti responsabile dell’area tecnica, tesserato per la società L’Aquila Calcio 1927 s.r.l., per la violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza della “combine” riguardante la gara Gubbio – Santarcangelo del 19/04/2015;

- **SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.** a titolo di responsabilità oggettiva:

a) ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Falconieri Vito e Nardi Michele in occasione della gara Gubbio - Santarcangelo del 19/04/15.

Con le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa e del vantaggio conseguito, nonché della pluralità di illeciti posti in essere dal Sig. Falconieri Vito;

b) ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine all’addebito contestato al Sig. Ciardi Daniele;

- **AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.**, a titolo di responsabilità oggettiva:

a) ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al Sig. Carluccio Massimiliano, in occasione della gara Gubbio – Santarcangelo del 19/04/15.

Con le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, nonché, della pluralità di illeciti posti in essere dal Sig. Carluccio Massimiliano oggetto di esame e trattazione sempre nell'ambito del presente procedimento disciplinare, nonché in quello n. 859pf14-15;

b) ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in ordine all'addebito contestato al Sig. Ulizio Mauro;

- **L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.**, a titolo di responsabilità oggettiva, *ex art. 4*, comma 2, del C.G.S., in ordine all'addebito contestato al sig. Di Nicola Ercole.

5) GARA VIGOR LAMEZIA - CASERTANA del 25/04/2015 - s.s. 2014/2015 - Campionato di Lega Pro Girone C - risultato finale 1 - 2.

- **ARPAIA Claudio**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società VIGOR LAMEZIA S.R.L., **BELLINI Felice**, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 1*bis*, comma 5, del C.G.S., operante nell'ambito della società VIGOR LAMEZIA S.R.L., per violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara **VIGOR LAMEZIA - CASERTANA del 25.04.2015**, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati anche nell'ambito dei procedimenti 859pf14-15 e 859*bis*pf14-15.

- **CASAPULLA Salvatore**, all'epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., per violazione dell'art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara **VIGOR LAMEZIA - CASERTANA del 25.04.2015, come sopra descritti, dei quali era venuto a conoscenza;**

- **BELLINI Felice**, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 1*bis*, comma 5, del C.G.S., operante nell'ambito della società VIGOR LAMEZIA S.R.L., per violazione dell'art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara **VIGOR LAMEZIA - CASERTANA del 25.04.2015**, per aver agevolato le scommesse di CASAPULLA, di DI NAPOLI e di altri soggetti non tesserati sulla gara in questione e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di CASAPULLA e DI NAPOLI, riguardanti la gara **predetta.**

- **CASAPULLA Salvatore**, all'epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., per violazione dell'art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara **VIGOR LAMEZIA - CASERTANA del 25.04.2015** e per aver violato il

dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di BELLINI, riguardanti la gara **predetta**.

- la società **VIGOR LAMEZIA S.R.L.**:

a) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante ARPAIA. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da ARPAIA;

b) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a BELLINI. Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da BELLINI;

c) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a BELLINI con riferimento alla violazione dell'art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S..

- la società **S.S. BARLETTA CALCIO Srl**, non è più soggetta alla giurisdizione sportiva, in virtù del fatto che alla stessa risulta essere stata revocata l'affiliazione alla F.I.G.C. con C.U. n. 33/A del 21 luglio 2016, a seguito della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Trani.

6) Gara SANTARCANGELO - ASCOLI del 25/04/2015 - s.s. 2014/2015 – Campionato di Lega Pro Girone B - risultato finale 1 - 2.

- **ULIZIO Mauro**, all'epoca dei fatti, soggetto ex art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L (socio occulto e direttore di fatto), **CARLUCCIO Massimiliano** soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., formalmente tesserato per altra società sportiva ma, all'epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore “di fatto” della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., **SOLAZZO Marcello**, calciatore svincolato, **DI LAURO Fabio**, all'epoca dei fatti allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, **FALCONIERI VITO**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SANTARCANGELO CALCIO s.r.l., in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S., per avere, prima della gara SANTARCANGELO – ASCOLI del 25.4.2015, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, anche al fine effettuare e di consentire a soggetti non tesserati di effettuare scommesse dall'esito sicuro, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato;

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati sia nel presente procedimento che in quello n. 859pf-14-15 a ULIZIO Mauro, CARLUCCIO Massimiliano, SOLAZZO Marcello e DI LAURO Fabio;

- **CIARDI Daniele**, soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., all'epoca dei fatti operante quale magazziniere della società SANTARCANGELO CALCIO S.R.L., e **DI NICOLA Ercole**, all'epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. per la violazione degli artt. 7, comma 7, e 6, comma 1, del C.G.S. perché, venuti a conoscenza della possibile alterazione del risultato della gara SANTARCANGELO - ASCOLI del 25.4.2015, omettevano di denunciare l'illecito alla Procura Federale della F.I.G.C.; nonché per aver effettuato scommesse sulla medesima gara;

- **AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.:**

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a ULIZIO Mauro e CARLUCCIO Massimiliano, ex art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S.. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati, sia nel presente procedimento, che in quello n. 859pf-14-15 a ULIZIO Mauro e CARLUCCIO Massimiliano;

- **L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.:**

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA Ercole;

- **SANTARCANGELO CALCIO S.R.L.:**

a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio calciatore tesserato Sig. FALCONIERI Vito. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara;

b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al sig. CIARDI Daniele, ex art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S..

7) Gara SALERNITANA – BARLETTA del 25/04/2015 - s.s. 2014/2015 - Campionato di Lega Pro Girone C - risultato finale 3 - 1.

- **ULIZIO Mauro**, all'epoca dei fatti soggetto, ex art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S., della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. (socio occulto e direttore di fatto); **CARLUCCIO Massimiliano**, soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S.,

formalmente tesserato per altra società sportiva ma, all'epoca dei fatti operante quale socio occulto e direttore "di fatto" della Società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.; **SOLAZZO Marcello, calciatore svincolato**; **PERPIGNANO Giuseppe**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SS Barletta Calcio Srl; **CASAPULLA Salvatore**, all'epoca dei fatti Dirigente tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl; **BELLINI Felice**, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 1 *bis*, comma 5, del CGS, operante nell'ambito della Società Vigor Lamezia Srl; in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara **SALERNITANA - BARLETTA del 25/04/2015**, in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati a BELLINI, ULIZIO, CARLUCCIO, SOLAZZO e PERPIGNANO (anche nell'ambito dei procedimenti nr. 859bispf14-15, 859pf14-15);

- **DI LAURO Fabio**, all'epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, in relazione all'art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara **SALERNITANA - BARLETTA del 25/04/2015, come sopra descritti e dei quali era venuto a conoscenza**;

- La società **S.S. BARLETTA CALCIO Srl**, non è più soggetta alla giurisdizione sportiva, in virtù del fatto che alla stessa risulta essere stata revocata l'affiliazione alla F.I.G.C. con C.U. n. 33/A del 21 luglio 2016, a seguito della dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Trani.

- **AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.:**

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a ULIZIO Mauro, CARLUCCIO Massimiliano e **SOLAZZO Marcello, calciatore svincolato**, ex art. 1 *bis* comma 5 del C.G.S..Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dai propri tesserati;

- la società **VIGOR LAMEZIA S.R.L.:**

a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a BELLINI. Con l'aggravante di cui all'art. 7,

comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere da BELLINI.

8) GARA L'AQUILA - GROSSETO del 12/04/2015 - s.s. 2014/2015 - Campionato Lega Pro Girone B - risultato finale 3 - 1.

- **DI NICOLA Ercole**, all'epoca dei fatti Responsabile dell'area tecnica, tesserato per la società L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.; **DI CHIO Marco**, all'epoca dei fatti **Allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato**; **DI LAURO Fabio**, all'epoca dei fatti **Allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato**; **MATTEINI Davide**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA; **in ordine alla violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara L'AQUILA - GROSSETO del 12.04.2015, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi rivolti allo scopo sopra indicato.**

In particolare, DI NICOLA e DI CHIO proponevano a un non meglio identificato Dirigente del GROSSETO di far concludere l'incontro con il risultato di pareggio anche al fine di organizzare, sul risultato concordato, un giro di scommesse. DI LAURO e MATTEINI si adoperavano al fine di trovare scommettitori stranieri che finanziassero l'operazione e scommettessero per loro conto e per conto del DI NICOLA sul risultato della gara come concordato. Il tentativo di "*combine*" non andava a buon fine sia per il fatto che il Dirigente del GROSSETO negava la sua disponibilità per il risultato di pareggio, pretendendo la vittoria della sua squadra, sia per il fatto che gli scommettitori stranieri non aderivano alla proposta per mancanza di garanzie.

Con le aggravanti di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati (con riferimento anche ai procedimenti 859pf14-15, 859bispf14-15, 1048pf14/15) per DI NICOLA, MATTEINI e DI LAURO.

- la società **L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.**, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato DI NICOLA. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (con riferimento anche ai procedimenti 859pf14-15, 859bispf14-15, 1048pf14/15);

- la società **SSDARL VIGONTINA SAN PAOLO F.C.**, già **SSDARL LUPARENSE SAN PAOLO F.C.** già **SSDARL ATLETICO SAN PAOLO PADOVA**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MATTEINI. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato (in riferimento al procedimento 1048pf14-15).

9) **GARA JUVE STABIA - VIGOR LAMEZIA del 03/05/2015 - s.s. 2014/2015 -
Campionato di Lega Pro Girone C - risultato finale 4 - 2.**

- **ARPAIA Claudio**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società VIGOR LAMEZIA S.R.L., **BELLINI Felice**, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., operante nell'ambito della società VIGOR LAMEZIA S.R.L., e **MAGLIA Fabrizio**, all'epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la società VIGOR LAMEZIA S.R.L. per violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S. per avere, prima della gara **JUVE STABIA - VIGOR LAMEZIA del 3.05.2015**, in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato.

Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati anche nell'ambito dei procedimenti 859pf14-15 e 859bispf14-15.

- la società **VIGOR LAMEZIA S.R.L.:**

a) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante ARPAIA. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere da ARPAIA;

b) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a BELLINI e MAGLIA. Con l'aggravante di cui all'art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere da BELLINI e MAGLIA